LEGGE
RECANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7^{3}, 10, 10^{1}, 16, 20, 20^{1}, 20^{3}, 21, 22, 23, 26, 28, 29^{1}, 29^{2} E DEL TITOLO DEL CAPO 3 DELLA LEGGE N. IX-325 SUL GIOCO D'AZZARDO, CHE INTEGRA LA LEGGE CON GLI ARTICOLI 2^{1}, 10^{4}, 15^{1}, 16^{1} E CHE ABROGA GLI ARTICOLI 20^{4} E 20^{6} ARTICOLI CHE HANNO PERSO IL RICONOSCIMENTO
LEGGE

N. XIV-3080 dell'7 novembre 2024
Vilnius

Articolo 1. Modifica dell'articolo 1

L'articolo 1 è modificato e recita come segue:

"**Articolo 1. Obiettivo e scopo**

1. La presente legge ha lo scopo di ridurre l'accessibilità e l'attrattiva dei giochi d'azzardo e i potenziali danni (effettivi) che possono causare alla salute individuale.

2. La presente legge ha lo scopo di stabilire le condizioni e la procedura per l'organizzazione di giochi d'azzardo e di giochi con macchine da gioco nella Repubblica di Lituania."

Articolo 2. Modifica dell'articolo 2

1. I paragrafi da 26 a 29 dell'articolo 2 sono rinumerati come segue:

«26. **Segno speciale della macchina da gioco**: un adesivo apposto sulla parete della macchina da gioco che conferma che la macchina da gioco ha un passaporto per macchine da gioco.

26^{1}. **Credito della macchina da gioco** (di seguito: "credito"): somma di denaro espressa in unità definite dal software della macchina da gioco».

27. **Macchina da gioco**: dispositivo meccanico, elettronico o elettromeccanico tramite il quale il diritto di iniziare a giocare è acquisito mediante un gettone e/o denaro e che, a seconda delle capacità del giocatore, offre la possibilità di giocare per un certo periodo di tempo e/o vincere un premio in natura non superiore a 30 EUR o un gettone da gioco, che può essere usato con una macchina da gioco per un periodo aggiuntivo o convertito in un premio in natura non superiore a 30 EUR.

27^{1}. **Dati operativi della macchina da gioco** (di seguito: "dati operativi"): dati della

versione del software della macchina, registri degli orari di accensione e spegnimento della macchina e registri degli orari per l'apertura e la chiusura delle porte della sala con macchine da gioco."

28. **Passaporto della macchina da gioco**: documento contenente i dettagli della macchina da gioco quali il modello, il produttore e il numero della fabbrica della macchina, i nomi dei giochi, le modalità di sicurezza dei contatori elettronici, i punti di sigillatura dei contatori meccanici e il numero di sigilli, nonché la verifica della conformità della macchina da gioco ai requisiti previsti dalla presente legge.

28[1]. **Sistema informativo di controllo dell'automazione** (di seguito «LAKIS»): il sistema informativo statale istituito e gestito dal servizio di vigilanza per l'elaborazione dei dati trasmessi dal sistema elettronico di gestione dei dati delle macchine, necessari per il controllo della conformità delle macchine ai requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge, nonché per l'elaborazione dei dati relativi alle somme depositate ai tavoli da gioco e ai risultati dell'inventario dei gettoni trasmessi dalle società che organizzano giochi d'azzardo (casinò).

29. **Operatore di giochi d'azzardo con macchine da gioco**: persona giuridica stabilita nella Repubblica di Lituania, filiale di una persona giuridica straniera stabilita nella Repubblica di Lituania secondo la procedura prevista dalla legge oppure persona fisica che esercita un'attività individuale secondo la procedura prevista dalla legge».

29[1]. **Sistema automatizzato di gestione elettronica dei dati**: il sistema elettronico utilizzato dalla società di gioco per il trattamento e la trasmissione dei dati identificativi della macchina (serie e numero della macchina) e dei dati relativi al funzionamento e ai contatori elettronici a LAKIS».

2. L'articolo 2, paragrafo 28[1], è abrogato.

3. L'articolo 2, paragrafo 29[1], è modificato e recita come segue:

"29[1]. **Sistema elettronico automatizzato di gestione dei dati**: sistema elettronico utilizzato dalla società di gioco d'azzardo per il trattamento e la trasmissione dei dati identificativi della macchina (serie e numero), nonché il funzionamento e i contatori elettronici del sistema informativo per il controllo delle macchine da gioco."

4. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 31:

«31. **Piattaforma di gioco d'azzardo a distanza** (di seguito definita: "piattaforma"): insieme di strumenti software per l'organizzazione di giochi d'azzardo a distanza.

5. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 32:

"32. **Gioco d'azzardo problematico**: comportamento ripetitivo che riduce o elimina la capacità del giocatore di controllare l'inizio, la fine o l'intensità del gioco quando il gioco d'azzardo ha luogo nonostante gli effetti nocivi sulla sua salute fisica e mentale, sulla sua

situazione sociale o finanziaria o sugli interessi di altre persone.”

6. Considerare il paragrafo precedente 31 dell’articolo 2 come paragrafo 33.

Articolo 3. Integrazione della legge con l’articolo 2^{1}

Alla legge è aggiunto il seguente articolo 2^{1}:

“**Articolo 2^{1}. Principi di politica pubblica sul gioco d’azzardo in materia di controllo**

La politica statale in materia di controllo del gioco d’azzardo si basa sui seguenti principi:

1) ridurre l’accessibilità al gioco d’azzardo, vale a dire l’attuazione di misure normative per disciplinare l’accessibilità all’offerta del gioco d’azzardo al fine di gestire l’impatto negativo del gioco d’azzardo sulla salute e sull’ambiente di vita dei giocatori, sull’ordine pubblico, sull’istruzione e sulla cultura;

2) ridurre l’attrattiva dei giochi d’azzardo, vale a dire il ricorso a misure educative e di informazione pubblica aperte a tutte le parti interessate, compresi gli operatori di gioco d’azzardo, per informare il pubblico in merito all’impatto del gioco d’azzardo sulla salute e sull’ambiente di vita, sull’ordine pubblico, sull’istruzione e sulla cultura.”

Articolo 4. Modifica dell’articolo 7^{3}

L’articolo 7^{3}, paragrafo 2, punto 3, è modificato e recita come segue:

“3) garantire la competenza, la professionalità e le qualifiche del personale di servizio dei giocatori. Un operatore di gioco d’azzardo può ammettere al lavoro una persona solo se ha ottenuto informazioni dal registro degli indagati, degli imputati e dei condannati secondo cui la persona non è stata condannata per i reati di cui all’articolo 11, paragrafo 3, punto 1, della presente legge. Almeno una volta all’anno, l’operatore di gioco d’azzardo deve impartire una formazione sull’organizzazione del gioco d’azzardo responsabile e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro alle persone che servono i giocatori;”.

Articolo 5. Modifica dell’articolo 10

1. L’articolo 10, paragrafo 7, è abrogato.

2. L’articolo 10, paragrafo 9^{2}, è modificato e recita come segue:

“9^{2}. La pubblicità di cui al presente articolo, paragrafo 9, deve contenere gli avvisi informativi di cui all’articolo 10^{4}, punto 2, della presente legge. Il contenuto degli avvisi informativi e le relative regole di presentazione nella pubblicità sono stabiliti dall’Autorità di controllo.”

3. L’articolo 10, paragrafo 10, è modificato per recitare come segue:

“10. È vietato l’accesso alle case da gioco (casinò), alle sale con macchine da gioco, alle sale bingo, ai centri scommesse e ai centri scommesse a totalizzatore alle persone di età inferiore a 21 anni, nonché a coloro che non hanno presentato un documento di identità, e consentire la partecipazione ai giochi d’azzardo a distanza alle persone di età inferiore a 21 anni. È vietato l’accesso alle case da gioco (casinò) alle persone in possesso di armi diverse da quelle che proteggono le case da gioco (casinò) e dai funzionari che esercitano funzioni ufficiali secondo la procedura prevista dalla legge. L’operatore di gioco d’azzardo garantisce il rispetto di tali requisiti.”

Articolo 6. Modifica dell’articolo 10^{1}

L’articolo 10^{1}, paragrafo 1, è modificato e recita come segue:

“1. Il locale in cui sono organizzati i giochi d’azzardo deve esporre (avere) avvisi sul divieto del gioco d’azzardo per le persone di età inferiore a 21 anni e altre persone cui la presente legge vieta di partecipare ai giochi d’azzardo o accedere ai locali di gioco d’azzardo. Nei locali di gioco d’azzardo devono essere fornite informazioni sulla possibilità per una persona di ottenere un certificato attestante il pagamento delle somme versate e/o il pagamento delle vincite di gioco. Tali informazioni devono essere messe a disposizione delle persone che partecipano al gioco d’azzardo a distanza.”

Articolo 7. Integrazione della legge con l’articolo 10^{4}

Alla legge è aggiunto il seguente articolo 10^{4}:

“**Articolo 10^{4}. Organizzazione del gioco d’azzardo responsabile**

Per l’erogazione di servizi di gioco d’azzardo a distanza e servizi di gioco d’azzardo nelle case da gioco (casinò), nelle sale con macchine da gioco, nelle sale bingo, nei centri scommesse e nei centri scommesse a totalizzatore devono essere applicate le seguenti misure per l’organizzazione del gioco d’azzardo responsabile:

1) un sistema di monitoraggio del gioco d’azzardo responsabile consiste in un meccanismo di controllo del comportamento dei giocatori, individuazione, valutazione e gestione del gioco d’azzardo problematico secondo la procedura prevista dalla presente legge. A tal fine, l’operatore di gioco d’azzardo deve stabilire procedure interne ai sensi della presente legge e dei dettagli requisiti approvati dall’Autorità di controllo per l’organizzazione del gioco d’azzardo responsabile, l’identificazione e la gestione del gioco d’azzardo problematico, il controllo degli importi e dei tempi di gioco di cui al punto 3 del presente articolo, il monitoraggio del comportamento dei giocatori, la valutazione dei rischi del gioco d’azzardo problematico, il contenuto, la forma e la presentazione ai giocatori delle informazioni di cui al

presente articolo, punto 2, il contenuto, la forma e la presentazione ai giocatori delle informazioni sui potenziali danni (effettivi) causati dal gioco d'azzardo e la formazione del personale dell'organizzazione di giochi d'azzardo sul gioco d'azzardo responsabile e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro;

2) fornire informazioni sui rischi del gioco d'azzardo. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che gli avvisi informativi per quanto riguarda la potenziale dipendenza dal gioco d'azzardo o il gioco d'azzardo problematico, nonché gli avvisi informativi sul gioco d'azzardo problematico, che specificano le modalità e le possibilità di ottenere assistenza per il gioco d'azzardo problematico, la possibilità di presentare le richieste per il registro delle persone soggette a restrizioni di gioco e l'impatto del gioco d'azzardo sulla salute e sull'ambiente di vita, sull'ordine pubblico, sull'istruzione, sulla cultura del giocatore siano pubblicati nelle case da gioco (casinò), nelle sale con macchine da gioco, nelle sale bingo, nei centri scommesse e nei centri scommesse a totalizzatore, nonché sui siti web e nelle applicazioni per dispositivi mobili dell'operatore di gioco d'azzardo che fornisce servizi di gioco d'azzardo a distanza;

3) limitazione delle somme e dei tempi di gioco d'azzardo. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che l'accesso al gioco d'azzardo a distanza sia concesso a una persona solo dopo che:

a) il giocatore fissa i limiti giornalieri, settimanali e mensili della somma di denaro che può essere aggiunta sul proprio conto di gioco dopo l'accesso al conto stesso. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che i limiti alla somma di denaro da aggiungere al conto mensile del giocatore siano conformi ai requisiti del sistema di controllo del gioco responsabile dell'operatore di gioco d'azzardo. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che, quando il giocatore ha raggiunto i limiti dell'importo di denaro da aggiungere al conto di gioco, l'opportunità di aumentare l'importo della ricostituzione del conto di gioco e di partecipare al gioco d'azzardo a distanza sia concessa al giocatore non prima di 48 ore dalla presentazione di tale richiesta all'operatore di gioco d'azzardo. L'operatore di gioco deve inoltre garantire che la possibilità di aumentare il limite di ricarica settimanale del conto di gioco sia concessa al giocatore non prima della settimana successiva e che la possibilità di aumentare il limite di ricarica mensile del conto di gioco sia concessa non prima del mese successivo;

b) il giocatore che ha effettuato l'accesso al proprio conto di gioco determina l'importo massimo di una puntata e l'importo di denaro che può puntare durante un determinato periodo o per gioco. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che, quando il giocatore ha raggiunto le soglie di puntata, la possibilità di aumentare le puntate e di partecipare ai giochi d'azzardo a distanza sia accolta non prima di 48 ore dalla presentazione di tale richiesta all'operatore di gioco d'azzardo. L'operatore di gioco deve inoltre garantire che la possibilità di aumentare la

somma di denaro che il giocatore può scommettere in una settimana non sia concessa prima della settimana successiva e che la possibilità di aumentare la somma di denaro che il giocatore può scommettere in un mese non sia concessa prima del mese successivo;

c) il giocatore fissa un termine per una connessione unica al proprio conto di gioco, al termine del quale cessa la partecipazione del giocatore al gioco d'azzardo a distanza. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che, una volta raggiunto il termine, sia concessa al giocatore la possibilità di modificare il termine e di partecipare al gioco d'azzardo a distanza non prima di 48 ore dall'ultimo accesso al conto di gioco del giocatore;

4) monitoraggio del processo di gioco d'azzardo. L'operatore di gioco d'azzardo deve garantire che per il giocatore che partecipa ai giochi d'azzardo a distanza siano regolarmente e chiaramente disponibili, durante l'intero gioco, la durata della partecipazione all'attività, l'importo totale delle puntate che ha effettuato e il relativo risultato (vincente o perdente);

5) monitoraggio del gioco d'azzardo problematico. In tutte le case da gioco (casinò), le sale con macchine da gioco, le sale bingo, i centri scommesse e i centri scommesse a totalizzatore deve essere designata una persona responsabile dell'individuazione del gioco d'azzardo problematico che è impiegata in tali locali di gioco d'azzardo durante tutto l'orario di lavoro. Tali locali di gioco d'azzardo devono tenere un registro della forma elettronica del gioco d'azzardo problematico individuato, il cui formato è stabilito dall'Autorità di controllo. Un operatore di gioco d'azzardo che fornisce servizi di gioco d'azzardo a distanza deve nominare una persona responsabile dell'individuazione del gioco d'azzardo problematico nell'ambito del gioco d'azzardo a distanza che registri i risultati dell'analisi del sistema di applicazione del gioco responsabile di cui all'articolo 16, paragrafo 9, punto 8, della presente legge sulla piattaforma;

6) una valutazione del rischio di gioco d'azzardo. La persona designata dall'operatore di gioco d'azzardo, responsabile dell'individuazione del gioco d'azzardo problematico, che ha valutato la partecipazione del giocatore ai giochi d'azzardo a distanza conformemente alle misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo e/o, nel caso delle case da gioco (casinò), delle sale con macchine da gioco, delle sale bingo, dei centri scommesse e dei centri scommesse a totalizzatore, che ha valutato il gioco del giocatore secondo le misure di cui al presente articolo, paragrafo 5, avendo stabilito, conformemente ai requisiti per la valutazione del rischio di gioco d'azzardo problematico, che il gioco del giocatore corrisponde a un grado elevato di valutazione del rischio di gioco d'azzardo problematico, deve immediatamente, entro 30 minuti dalla registrazione del gioco d'azzardo problematico nel registro o nella piattaforma per il gioco d'azzardo problematico, informare il giocatore dei metodi e delle possibilità di ottenere un aiuto per il gioco d'azzardo problematico, delle possibilità di limitare il proprio gioco d'azzardo secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 20, della presente legge, e deve

interrompere i giochi del giocatore per 48 ore e, a partire dal momento in cui cessa il gioco del giocatore, negare al giocatore l'accesso ai locali dell'operatore di gioco d'azzardo e impedire l'accesso al conto di gioco del giocatore;

7) controllo di una carta del giocatore unica che fissa l'importo massimo per il gioco." Per «carta del giocatore» si intende una carta rilasciata a ciascun giocatore individualmente, che registra gli importi delle vincite pagate e gli importi versati.

Articolo 8. Integrazione della legge con il nuovo articolo 15^{1};

Integrare la legge con il nuovo articolo 15^{1}:

"**Articolo 15^{1}. Sistema informativo per il controllo delle macchine da gioco**

1. Il sistema informativo per il controllo delle macchine da gioco (di seguito: "LAKIS") è un sistema informativo statale destinato a:

1) gestire i dati trasmessi dal sistema elettronico di gestione dei dati delle macchine da gioco necessari per controllare la conformità delle macchine ai requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge;

2) gestire l'inventario dei risultati degli importi e dei gettoni depositati ai tavoli da gioco, nonché trasmessi dalle società che organizzano giochi d'azzardo nelle case da gioco (casinò);

3) gestire i dati delle piattaforme degli operatori di gioco d'azzardo relativi al controllo dell'organizzazione del gioco d'azzardo responsabile da parte delle società di gioco d'azzardo.

2. L'Autorità di controllo è responsabile di LAKIS e dei relativi dati.

3. In LAKIS sono trattati i seguenti dati protetti:

1) identificazione delle macchine da gioco (serie e numero);

2) dati operativi delle macchine e dei contatori elettronici;

3) dati relativi agli importi pagati ai tavoli da gioco e risultati dell'inventario dei gettoni;

4) dati della piattaforma di cui all'articolo 16, paragrafo 9, punti 1, 4, 7, 8, 9 e 10, della presente legge.

4. I dati personali dei giocatori, protetti da LAKIS, sono considerati riservati e possono essere comunicati ad altre persone se il diritto di accesso a tali informazioni è previsto dalla legge o dalla relativa legislazione di attuazione."

Articolo 9. Rinumerazione dell'ex articolo 15^{1}

L'ex articolo 15^{1} è ora l'articolo 15^{2}.

Articolo 10. Modifica dell'articolo 16

L'articolo 16 è modificato e recita come segue:

“**Articolo 16. Requisiti per le macchine da gioco, le macchine e la piattaforma da gioco a distanza**

1. Nella Repubblica di Lituania possono essere messe in funzione solo macchine da gioco nuove e inutilizzate, a condizione che siano realizzate da un produttore titolare della relativa licenza (certificato) e che i loro tipi siano approvati dall’Autorità di controllo secondo la procedura stabilita dal Governo.

2. Il pool di premi per le macchine della categoria A è almeno pari al 90 % e il pool di premi per le macchine della categoria B non deve essere inferiore all’80 % dell’importo totale dei contributi.

3. Tutte le macchine da gioco devono essere di proprietà della società di gioco d’azzardo. In caso contrario possono essere noleggiate.

4. Un operatore di gioco d’azzardo che organizza giochi d’azzardo a distanza è tenuto a creare una piattaforma a proprie spese. Le macchine da gioco, le macchine da gioco a distanza e le piattaforme devono essere conformi ai requisiti stabiliti e approvati dalla presente legge e dall’Autorità di controllo.

5. Per le macchine da gioco, le macchine da gioco a distanza e le piattaforme deve essere rilasciato da organismi accreditati un certificato attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’Autorità di controllo. Solo gli organismi accreditati effettuano la valutazione della conformità delle macchine da gioco, delle macchine da gioco a distanza e delle piattaforme ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’Autorità di controllo e rilasciano certificati di conformità. Gli organismi accreditati nei paesi terzi e i certificati rilasciati da tali organismi accreditati possono essere riconosciuti con decisione dell’Autorità di controllo. La procedura di riconoscimento degli organismi accreditati in un paese terzo e i certificati da essi rilasciati sono stabiliti dall’Autorità di controllo. Le macchine e le piattaforme da gioco a distanza devono essere di possesso dell’operatore di gioco d’azzardo o altrimenti gestite legalmente e stabilite dallo stesso e conservate nella Repubblica di Lituania o in un altro Stato membro.

6. Le macchine da gioco sono iscritte nel registro lituano delle macchine da gioco e delle macchine da gioco a distanza e le piattaforme sono iscritte nel registro delle macchine da gioco a distanza secondo la procedura stabilita dall’Autorità di controllo.

7. Le macchine da gioco, le macchine da gioco a distanza e le piattaforme dotate di un certificato devono recare un marchio specifico secondo la procedura stabilita dall’Autorità di controllo. È vietato gestire le macchine da gioco, le macchine da gioco a distanza e le piattaforme che non sono certificate e che non sono etichettate secondo la procedura prevista. Nel territorio della Repubblica di Lituania è vietato l’uso di dispositivi elettronici o meccanici,

macchine per l’emissione di biglietti elettronici, macchine da gioco e altri dispositivi analoghi, nella forma o nel contenuto, alle macchine da gioco e alle macchine da gioco a distanza, non previsti dalla presente legge, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

8. L’operatore di gioco d’azzardo deve conservare le informazioni sulle macchine e sulla piattaforma da gioco a distanza per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gioco a distanza e proteggerle dalla distruzione accidentale o illecita, dall’alterazione, dalla divulgazione e da qualsiasi altro trattamento illecito.

9. L’operatore di gioco d’azzardo deve garantire che le seguenti informazioni siano trattate a livello centrale e direttamente accessibili sulla piattaforma:

1) il nome, il cognome, il numero di identificazione personale (numero di identificazione personale dello straniero o altra sequenza univoca di caratteri attribuiti allo straniero ai fini dell’identificazione della persona o, in mancanza, data di nascita dello straniero) e la cittadinanza;

2) le copie di documenti relativi all’identificazione dell’identità del giocatore, alla provenienza dei fondi e dei beni e alla data di aggiornamento dei documenti;

3) gli indirizzi IP del giocatore;

4) la storia della connessione e della disconnessione del giocatore al proprio conto di gioco (data e ora);

5) il contratto di gioco a distanza del giocatore e le relative modifiche;

6) i conti di pagamento indicati dal giocatore, gli importi delle vincite versati e gli importi versati sul conto di gioco del giocatore;

7) il giocatore è soggetto alle restrizioni e ai limiti stabiliti dall’articolo 10^{4}, punto 3, della presente legge;

8) la comunicazione con il giocatore, i risultati dell’analisi del sistema di controllo per garantire un gioco d’azzardo responsabile;

9) se le operazioni finanziarie sono respinte, una descrizione dei motivi per cui l’operazione non è stata portata a termine nello stesso modo in cui è stata avviata;

10) il saldo dei giochi del giocatore (data, ora, importi versati sul conto di gioco del giocatore, tipo di gioco, nome del gioco, della scommessa o della scommessa a totalizzatore, puntate effettuate, vincite pagate, somme versate dal conto di gioco del giocatore, relativo saldo nel conto di gioco del giocatore);

11) un rendiconto finanziario basato sui dati disponibili sulla piattaforma per periodo di tempo, sul tipo di gioco a distanza, sulle somme versate per partecipare al gioco, sul pagamento delle vincite, sul risultato dell’attività (tra le somme versate per la partecipazione al gioco, il pagamento delle vincite).

10. Una società può modificare o introdurre nuove macchine da gioco, macchine da gioco a distanza e piattaforme solo dopo avere soddisfatto i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 5, 6, 7 e 9, e avere ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità di controllo secondo la procedura prevista dalla presente legge.

11. Le società di gioco d'azzardo devono collegare le macchine da gioco a un sistema elettronico di gestione dei dati delle macchine da gioco mediante cavo, radio, fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici."

12. Le macchine da gioco devono disporre di contatori elettronici che registrano, in ordine crescente, i seguenti dati delle macchine da gioco:

1) il credito o le unità monetarie puntate;

2) il credito o le unità monetarie vinte;

3) il credito o le unità monetarie pagate nelle case da gioco (casinò) o nelle sale con macchine da gioco (se tale funzionalità è installata sulla macchina);

4) il credito o le unità monetarie vinte con i montepremi delle macchine della categoria A (qualora la macchina disponga di tale funzione);

5) il numero di giochi giocati.

13. Le società di gioco d'azzardo devono garantire che l'Autorità di controllo possa connettersi al proprio sistema elettronico di gestione dei dati delle macchine da gioco a distanza e ispezionare i dati da esso trattati."

Articolo 11. Integrazione della legge con un nuovo articolo 16[1]

Per aggiungere un nuovo articolo 16[1] alla legge come segue:

"**Articolo 16[1]. Collegamento della piattaforma a LAKIS**

La piattaforma è collegata a LAKIS secondo la procedura stabilita dall'Autorità di controllo. La piattaforma registra e trasmette a LAKIS i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, punti 1, 4, 7, 8, 9 e 10, della presente legge almeno ogni 30 giorni."

Articolo 12. Rinumerazione dell'ex articolo 16[1]

L'ex articolo 16[1] è ora l'articolo 16[2].

Articolo 13. Modifica dell'articolo 20

1. L'articolo 20, paragrafo 2, è modificato e recita come segue:

«2. Su richiesta del giocatore, l'operatore di gioco deve, al più tardi entro 5 giorni lavorativi, rilasciare al giocatore documenti che confermino gli importi da lui pagati e/o le vincite a lui corrisposte».

2. L’articolo 20, paragrafo 3, è modificato e recita come segue:

“3. L’operatore del gioco d’azzardo deve conservare i documenti e le informazioni sulle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo per 10 anni e deve trasmetterli solo al servizio di vigilanza, agli agenti delle indagini preliminari, ai pubblici ministeri o al tribunale secondo la procedura stabilita dalla legge, nonché all’Ispettorato fiscale dello stato se ciò è necessario per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione fiscale».

3. L’articolo 20, paragrafo 4, è modificato e recita come segue:

“4. L’operatore del gioco d’azzardo è tenuto a informare l’Ispettorato di stato delle imposte sugli importi versati e sulle vincite pagate, in conformità con la procedura stabilita dal capo dell’Ispettorato di Stato delle imposte, se gli importi versati e le vincite pagate superano l’importo stabilito dall’articolo 9, paragrafo 9, della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo».

Articolo 14. Modifica all’articolo 20[1]

L’articolo 20[1], paragrafo 2, punto 1, è modificato e recita come segue:

“1) alle persone di età inferiore a 21 anni e alle persone la cui partecipazione al gioco è proibita alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della presente legge è vietato partecipare al gioco d’azzardo a distanza;”

Articolo 15. Modifica dell’articolo 20[3]

L’articolo 20[3], paragrafo 4, punto 5, è modificato e recita come segue:

“5) gli avvisi informativi di cui all’articolo 10[4], punto 2, della presente legge.”

Articolo 16. Abrogazione dell’articolo 20[4]

L’articolo 20[4] è abrogato.

Articolo 17. Abrogazione dell’articolo 20[6]

L’articolo 20[6] è abrogato.

Articolo 18. Modifica del titolo del capo 3

Il titolo del capo 3 è modificato e recita come segue:

“**CAPO 3**

RILASCIO, INTEGRAZIONE O MODIFICA E ANNULLAMENTO DI LICENZE PER L’APERTURA DI SALE CON MACCHINE DA GIOCO, SALE BINGO E CASE DA GIOCO (CASINÒ)».

Articolo 19. Modifica dell’articolo 21

1. L’articolo 21, paragrafo 4[1], punto 4, è modificato e recita come segue:

“4) una descrizione delle macchine e della piattaforma da gioco a distanza e i dati che ne dimostrino la conformità ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’Autorità di controllo.”

2. L’articolo 21, paragrafo 6, è modificato e recita come segue:

“6. I dipendenti pubblici e i dipendenti del servizio di sorveglianza verificano se i locali in cui devono essere aperte le sale con macchine da gioco, le sale bingo o le case da gioco (casinò) soddisfano i requisiti a esse applicabili. La domanda di autorizzazione all’apertura di sale con macchine da gioco, sale bingo o case da gioco (casinò) oppure all’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza deve essere esaminata entro 30 giorni di calendario dalla sua ricezione. Se sono richiesti documenti e informazioni supplementari, il termine di 30 giorni è ricalcolato a decorrere dalla data di presentazione delle informazioni supplementari o dei chiarimenti e delle rettifiche. Il periodo totale per la concessione dell’autorizzazione non supera i 60 giorni di calendario dalla data in cui tutti i documenti e le informazioni pertinenti sono stati presentati per la prima volta.”

Articolo 20. Modifica dell’articolo 22

1. L’articolo 22, paragrafo 1, punto 4, è modificato e recita come segue:

“4) le macchine da gioco, le macchine da gioco a distanza o le piattaforme non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’Autorità di controllo;”.

2. L’articolo 22, paragrafo 1, punto 6, è modificato e recita come segue:

“6) Le informazioni/misure fornite all’Autorità di controllo non consentono l’accesso remoto alle macchine e alla piattaforma da gioco a distanza dell’operatore di gioco d’azzardo.”

Articolo 21. Modifica dell’articolo 23

All’articolo 23, paragrafo 8, è aggiunto il paragrafo 3:

“3) L’operatore di gioco d’azzardo desidera sostituire le piattaforme in uso con altre piattaforme o modificare il numero di piattaforme utilizzate.”

Articolo 22. Modifica dell’articolo 26

L’articolo 26, paragrafo 1, è modificato e recita come segue:

“1. L’Autorità di controllo è un organismo facente capo al ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania che, insieme ad altre istituzioni e altri organismi statali e comunali, partecipa alla formulazione e all’attuazione della politica statale nel settore dell’organizzazione e

del controllo delle attività di gioco e delle macchine da gioco ed è responsabile della sorveglianza delle attività di gioco e delle macchine da gioco al fine di garantire lo svolgimento equo e trasparente delle attività di gioco e delle macchine da gioco e la tutela dei diritti dei giocatori e delle persone che giocano con le macchine da gioco e dei loro legittimi interessi."

Articolo 23. Modifica dell'articolo 28

1. L'articolo 28, paragrafo 6, è modificato e recita come segue:

"6) preparare un progetto di legge sull'organizzazione del gioco d'azzardo e del gioco d'azzardo con le macchine da gioco e presentare proposte alle autorità pubbliche per migliorare la legislazione sul gioco d'azzardo e sul gioco d'azzardo con le macchine da gioco;".

2. L'articolo 28, paragrafo 8, è modificato e recita come segue:

"8) trattare i dati delle persone che hanno presentato richieste di esclusione dal gioco d'azzardo, comprese categorie particolari di dati personali (incapacità o capacità limitata delle persone in questo settore);".

3. All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti punti da 10 a 12:

"10) monitorare l'organizzazione del gioco d'azzardo responsabile da parte degli operatori di gioco d'azzardo;

11) sviluppare, coordinare e monitorare i programmi di prevenzione del gioco d'azzardo problematico e attuare le misure di cui al programma di prevenzione del gioco d'azzardo problematico per prevenire il gioco d'azzardo problematico di sua competenza;

12) svolgere le altre funzioni previste dalla presente legge."

Articolo 24. Modifica dell'articolo 29[1]

1. L'articolo 29[1], paragrafo 3, è modificato e recita come segue:

"3. Per circostanze attenuanti si intende che una società:

1) non ha causato danni commettendo la violazione;

2) previene volontariamente le conseguenze della violazione;

3) coopera in buona fede con l'Autorità di controllo nel corso dell'ispezione;

4) comunica all'Autorità di controllo la violazione e vi pone fine;

5) Se l'Autorità di controllo ha portato a conoscenza della società irregolarità o carenze operative, riconosce di avere commesso una violazione e vi pone fine;

6) adotta misure di propria iniziativa per prevenire future violazioni della stessa natura o di natura analoga;".

2. L'articolo 29[1], paragrafo 4, è modificato e recita come segue:

"4. Per circostanze aggravanti si intende che una società:

1) commettendo la violazione ha causato danni nella misura in cui, se è possibile determinarla, supera le 500 prestazioni sociali di base;

2) non coopera con l'Autorità di controllo;

3) persiste la violazione nonostante l'Autorità di controllo abbia richiamato l'attenzione sulle irregolarità o sulle carenze operative della società;

4) ha commesso la violazione intenzionalmente;

5) ha commesso una violazione di carattere continuativo;

6) ha commesso una violazione continua;

7) ha commesso, negli ultimi cinque anni, una violazione della legislazione che disciplina le attività di gioco ed è stata oggetto di almeno una sanzione."

3. L'articolo 29^{1}, paragrafo 6, è modificato e recita come segue:

"6. Nel valutare l'opportunità di applicare le sanzioni previste dalla presente legge, tenuto conto delle circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dell'assenza di circostanze aggravanti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Autorità di controllo può, sulla base di criteri di equità e ragionevolezza, astenersi dall'infliggere sanzioni se la violazione è di minore importanza e non arreca un danno sostanziale agli interessi tutelati dalla legge e se l'Autorità ha motivo di ritenere che la mancata osservanza o l'osservanza impropria dei requisiti prescritti possa essere sanata con altri mezzi."

Articolo 25. Modifica dell'articolo 29^{2}

L'articolo 29^{2} è modificato e recita come segue:

"**Articolo 29^{2}. Sanzioni e procedure per la loro imposizione**

1. Per le violazioni dell'articolo 7^{4}, paragrafi 1 e 10, dell'articolo 10, paragrafi 9, 9^{1}, 9^{2}, 10, 19 e 21, degli articoli 10^{4}, 11, 13 e 20^{8} della presente legge, l'Autorità di controllo infligge alla società un'ammenda compresa tra il 3 % e il 5 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente (importo ottenuto dalle puntate effettuate dai giocatori meno importo delle vincite effettivamente pagate ai giocatori).

2. Alla società che ha commesso una violazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro un anno dalla data in cui diventa definitiva la decisione di infliggere la sanzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inflitta un'ammenda compresa tra l'8 % e il 10 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente (importo ottenuto dalle puntate effettuate dai giocatori meno importo delle vincite effettivamente pagate ai giocatori) dall'Autorità di controllo.

3. Per le violazioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 5, 6, 8, 10^{1}, 11, 13, 15, 17, dell'articolo 10^{1}, paragrafo 1, dell'articolo 10^{2}, paragrafo 3, dell'articolo 10^{3}, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 12, paragrafi 2, 3, 4 e 5, degli articoli da 15 a 20, dell'articolo 20^{1}, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20^{2},

dell'articolo 20[3], paragrafi 3, 4, 5, 8 e 9, dell'articolo 20[5], paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 1, l'Autorità di controllo infligge alla società un'ammenda compresa tra il 2 % e il 4 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente (importo ottenuto dalle puntate effettuate dai giocatori meno importo delle vincite effettivamente pagate ai giocatori).

4. Alla società che abbia commesso una violazione della presente legge di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro un anno dalla data in cui diventa definitiva la decisione di infliggere la sanzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è inflitta un'ammenda compresa tra il 6 % e l'8 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente (importo ottenuto dalle puntate effettuate dai giocatori meno importo delle vincite effettivamente pagate ai giocatori).

5. L'importo di base dell'ammenda è determinato in base agli importi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo ed è calcolato in base alla media delle ammende minime e massime di cui ai suddetti paragrafi. In caso di circostanze attenuanti, l'importo dell'ammenda è ridotto, per ciascuna circostanza attenuante, di un importo pari allo 0,15 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente e, in caso di circostanze aggravanti, l'importo dell'ammenda è aumentato, per ciascuna circostanza aggravante, di un importo pari allo 0,15 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente. In presenza di circostanze attenuanti e aggravanti, l'ammenda è inflitta in funzione del loro numero.

6. Quando infligge un'ammenda, il direttore dell'Autorità di controllo valuta le proposte della commissione consultiva (di seguito: "commissione"). La procedura di composizione della commissione, la questione dell'imposizione e della determinazione dell'importo dell'ammenda in occasione della riunione della commissione e la decisione della commissione sono determinate dall'Autorità di controllo.

7. La società cui deve essere inflitta un'ammenda è informata della riunione della commissione con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Prima dell'inizio della riunione della commissione, l'azienda a cui deve essere inflitta una multa ha il diritto di presentare qualsiasi prova che dimostri l'assenza di violazione della presente legge, circostanze attenuanti o altre prove rilevanti per l'imposizione della multa e l'importo della stessa.

8. Se del caso, i rappresentanti della società cui deve essere inflitta l'ammenda, le altre parti interessate e le persone la cui presenza è necessaria per esaminare adeguatamente la questione dell'imposizione e della determinazione dell'importo dell'ammenda (testimoni, esperti, specialisti o altre persone) sono invitati ad assistere alla riunione della commissione e a fornire le loro spiegazioni. L'assenza di rappresentanti della società cui deve essere inflitta l'ammenda o di altre parti interessate, purché siano stati debitamente informati della riunione, non preclude lo svolgimento di una riunione della commissione, l'esame della questione dell'imposizione e della determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta.

9. La società da sanzionare o già sanzionata e le altre parti interessate hanno accesso al materiale raccolto dall'Autorità di controllo su cui si basano l'imposizione e la determinazione dell'importo dell'ammenda, a eccezione delle informazioni che costituiscono un segreto pubblico, ufficiale o commerciale di altri operatori economici o la cui divulgazione violerebbe il diritto alla vita privata di una persona fisica.

10. Alla fine della riunione, entro 5 giorni lavorativi, la commissione sottopone all'esame del direttore dell'Autorità di controllo le proprie proposte di imposizione dell'ammenda, che adotta una decisione definitiva sull'imposizione dell'ammenda e sull'importo della stessa entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data del ricevimento delle proposte della commissione. La decisione del direttore dell'Autorità di controllo in merito all'imposizione dell'ammenda e all'importo della stessa, con l'indicazione dei motivi della decisione, delle basi della decisione e della procedura di ricorso alla decisione, è comunicata entro tre giorni lavorativi alla società cui si riferisce."

Articolo 26. Entrata in vigore, attuazione e applicazione della legge

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 3, 11 e 12 e paragrafi 4, 5, 7 e 10 del presente articolo, entra in vigore il 1 novembre 2025.

2. Gli articoli 1 e 3 della presente legge entrano in vigore il 1 dicembre 2024.

3. Gli articoli 11 e 12 della presente legge entrano in vigore il venerdì 1 maggio 2026.

4. Il direttore dell'Autorità di controllo dei giochi d'azzardo presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania (di seguito: «l'Autorità di controllo») adotta la legislazione di attuazione della presente legge entro il 31 maggio 2025.

5. Il capo dell'ispettorato statale delle imposte presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania adotta la legislazione di attuazione della presente legge entro il 31 luglio 2025.

6. I procedimenti amministrativi per l'imposizione di sanzioni per violazioni della presente legge avviati e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle norme della legge sul gioco d'azzardo della Repubblica di Lituania in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le società autorizzate a gestire giochi a distanza prima della data di entrata in vigore della presente legge e che intendono proseguire l'attività di organizzazione del gioco d'azzardo a distanza dopo la data di entrata in vigore della presente legge presentano all'Autorità di controllo, entro e non oltre il 1º dicembre 2025, una domanda di integrazione dell'autorizzazione per l'organizzazione del gioco d'azzardo a distanza, indicano la piattaforma di gioco d'azzardo a distanza utilizzata e presentano contestualmente gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 21,

paragrafo 4[1], punto 4 della legge sul gioco d’azzardo, come modificata dall’articolo 19, paragrafo 1, della presente legge.

8. Le domande di autorizzazione avviate e non completate prima della data di entrata in vigore della presente legge sull’apertura di sale con macchine da gioco, sale bingo, case da gioco (casinò) oppure organizzazioni di giochi a distanza sono soggette alle disposizioni della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le domande di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge sull’apertura di sale con macchine da gioco, sale bingo, case da gioco (casinò) oppure organizzazioni di giochi a distanza sono soggette al termine di cui all’articolo 21, paragrafo 6, della legge sul gioco d’azzardo entro il quale l’Autorità di controllo rilascia un’autorizzazione o adotta una decisione di rifiuto dell’autorizzazione che viene calcolata nuovamente a partire dalla data di entrata in vigore di tale legge.

10. Entro il 1º gennaio 2026, il governo della Repubblica di Lituania prepara e presenta al parlamento della Repubblica di Lituania un progetto di modifica della legge sul gioco d’azzardo per quanto riguarda l’introduzione di una carta del giocatore unica.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica Gitanas Nausėda